



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2017 N. 58

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 2017, N. 58**

PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.

Alle ore 10,05, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 205** ad iniziativa del Consigliere Zura Puntaroni, concernente: **“Interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 – proposta di adozione di un provvedimento ad hoc che consenta l’installazione provvisoria, in aree private, di strutture prefabbricate”**.

Discussione generale

Il Presidente comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Biancani, Zura Puntaroni, Micucci, Giancarli, Giorgini, Bisonni, Giacinti.

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente, pone in votazione la proposta di risoluzione. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la risoluzione, nel testo che segue:



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2017 N. 58

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

- a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 è stato emanato il decreto legge 11 novembre 2016 n. 205 denominato “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” il quale, per fornire un’adeguata sistemazione alloggiativa alle popolazioni terremotate ed in attesa della più complessa realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.), ha previsto l’acquisizione e la predisposizione di aree da destinare ad insediamenti di container, dettando apposita disciplina (art. 2);
- come è noto le disposizioni normative contenute nel suddetto decreto, risultano, a tutt’oggi, inserite nella legge 15 novembre 2016, n. 229 concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” che ha convertito con modificazioni il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- l’attuale art. 4 bis (Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori) della suddetta legge 229/2016 infatti, al fine di risolvere l’emergenza abitativa delle popolazioni colpite dalla recente crisi sismica, contiene una disciplina analoga, prevedendo che i Sindaci dei Comuni interessati debbano fornire al Dipartimento della Protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di container immediatamente rimovibili al venir meno dell’esigenza, assicurando la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private ed il contenimento del relativo numero, provvedendo altresì alla loro urbanizzazione;

EVIDENZIATO che

- le attività di carattere pubblico che la normativa statale richiede per la realizzazione di tali moduli provvisori hanno, per loro natura, tempi tecnici di attuazione tali da costringere le popolazioni terremotate ad una prolungata situazione di disagio;
- nelle more dei suddetti adempimenti posti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, alcuni Comuni marchigiani, al fine di garantire ai propri cittadini il diritto ad una abitazione dignitosa, ancorché provvisoria, hanno recentemente manifestato l’esigenza di consentire ai soggetti che versano, a causa degli eventi sismici, nella indisponibilità della propria residenza principale, a qualsiasi titolo goduta, di realizzare e localizzare manufatti provvisori in aree di proprietà dei medesimi, anche in deroga ai vincoli di natura paesaggistico-ambientale, previa autorizzazione comunale di carattere straordinario e transitorio;

RILEVATO che il Servizio Urbanistica della Regione Marche ha inviato, nel mese di dicembre u.s. una nota ufficiale ai Comuni terremotati con la quale è stato, tra l’altro, evidenziato che le iniziative di localizzazione temporanea di container o casette di proprietà privata, anche se a carattere transitorio, oltre a non essere conformi alle disposizioni del suddetto D.L. n. 205/2016 (ora legge 15 novembre 2016 n. 229) e



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2017 N. 58

alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disciplinano gli interventi post-sisma, *“rischiano di essere illegittime in quanto contrastanti con la vigente normativa urbanistico-edilizia e con la disciplina di tutela paesaggistico- ambientale”*;

RITENUTO che

- al fine di normalizzare lo svolgimento della vita sociale delle comunità colpite da un'emergenza senza precedenti, è doveroso comunque cercare soluzioni che aiutino a scongiurare il plausibile esodo di gran parte della popolazione verso aree sismicamente meno esposte e fornire ai Comuni terremotati strumenti che permettano di gestire al meglio la fase di ricostruzione post- sisma;
- l'installazione diretta di manufatti temporanei e provvisori, di modeste dimensioni da parte di singoli cittadini residenti nei Comuni terremotati su terreni di loro proprietà, potrebbe in effetti rappresentare una valida soluzione anche per soddisfare esigenze di natura non abitativa a condizione che tali strutture prefabbricate siano realizzate nel pieno rispetto delle esigenze minime di sicurezza ed igienico-sanitarie, fatti salvi i diritti dei terzi, esclusivamente da parte di coloro che si trovano nella indisponibilità di un immobile in quanto danneggiato dai recenti eventi sismici e siano rimosse, a cura e spese del proprietario, al cessare dello stato di emergenza e comunque non oltre il ripristino delle condizioni di agibilità del fabbricato precedentemente occupato, pena la rimozione in danno ad opera del Comune con spese a carico del proprietario;

EVIDENZIATO che

- a tutt'oggi la normativa statale vigente, sia quella ordinaria in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) sia quella speciale dettata per fronteggiare l'emergenza post-sisma e disciplinare la fase di ricostruzione (legge 229/2016 e le varie Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile) non contempla la legittima iniziativa privata nel provvedere alle proprie esigenze di natura anche non abitativa, in caso di emergenza post-sisma;
- infatti il suddetto D.P.R. n. 380/2001(art. 6, comma 1, lett. e bis) in particolare dispone espressamente che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo *“le opere destinate a soddisfare obiettive esigenze temporanee e contingenti e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni, previo comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale”* mentre le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile (tra le altre, cfr n. 394 /2016) prevedono la possibilità di installare strutture di prima emergenza in deroga alla normativa edilizia di settore, ma sempre previa individuazione delle aree utilizzabili, effettuata d'intesa tra la Regione e il Comune interessato;
- a tutt'oggi, poche sono le richieste presentate dai cittadini marchigiani danneggiati dal recente sisma finalizzate ad avviare il processo di ricostruzione;



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2017 N. 58

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA il PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso tutte le sedi istituzionali competenti affinché venga riconosciuta, mediante espressa modifica della normativa statale ordinaria esistente o con autonomo provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ai Comuni terremotati la possibilità di autorizzare e disciplinare l'installazione, in aree private, di manufatti temporanei e provvisori per un periodo maggiore di quello espressamente previsto dal citato art. 6, comma 1 lett. e bis) del D.P.R. n. 380/2001 (novanta giorni), destinati ad essere immediatamente rimossi una volta terminata l'emergenza, anche individuando eventuali procedure semplificate dirette al superamento del regime vincolistico esistente”.

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Boris Rapa

F.to Mirco Carloni